



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.
_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

AREA

DETERMINAZIONE

n. 209 del 18.09. 2017

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in gestione del "CANILE COMUNALE SANITARIO-RIFUGIO" SITO IN AGRO DI CASTELLANETA-Località "Bolzanello". Revoca in autotutela della procedura di gara e di tutti gli atti conseguenti e connessi.

In data 18 SET. 2017 nella Residenza Municipale su proposta del
Responsabile del Procedimento - Istruttore del provvedimento sig. Teresa Pepe

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Arch. Pasquale Dalò)

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 09.02.2017, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.04.2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 10/05/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, si approvava il P.E.G. anno 2017, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di contabilità, con i quali sono stati assegnati obiettivi e risorse e sono stati individuati i Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 117 D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che:

- con determina n.115 del 30.05.2017 l'arch. Dalò, ha redatto, approvato e sottoscritto l'Avviso Pubblico di indizione della procedura aperta per l'affidamento in gestione del "CANILE COMUNALE SANITARIO-RIFUGIO" SITO IN AGRO DI CASTELLANETA-Località "Bolzanello";
- con successiva determina n. 155 del 10.07.2017 si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice;
- sono pervenute n. due domande di partecipazione alla gara *de qua*;
- all'esito della seduta pubblica del 10.07.2017 sono pervenute due note alla stazione appaltante a mezzo delle quali sono state evidenziate talune irregolarità nello svolgimento della gara e preannunciata la proposizione di ricorso giurisdizionale, con particolare riferimento alla incompatibilità del Presidente della Commissione di gara in quanto già RUP della medesima;
- in data 31.07.2017 la Commissione di gara si è, quindi, riunita al fine di vagliare le contestazioni sollevate e in tale occasione ha stabilito di rimettere gli atti al Responsabile del procedimento affinché questi potesse provvedere all'annullamento in autotutela della procedure.

Considerato che:

- gli atti della presente procedura sono stati adottati dal Responsabile della VII Area, Arch. Pasquale Dalò, il quale ha ricoperto anche le funzioni di Presidente della Commissione;
- in proposito, l'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che *"i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"*;
- l'arch. Dalò, ha redatto, approvato e sottoscritto l'Avviso Pubblico di indizione della gara, di cui alla determina n.115 del 30.05.2017, e tanto nella veste di Dirigente del servizio Patrimonio;
- la preventiva redazione dell'atto inditivo della gara controversa è tale da determinare la situazione di incompatibilità che la norma sopra richiamata ha inteso scongiurare;
- la più recente giurisprudenza del Tar Lecce, (n. 1074/2017) ha rimarcato che la finalità, perseguita dall'art. 77 comma 4 citato, è quella di evitare che uno dei componenti della Commissione, proprio per il fatto di avere svolto in precedenza attività strettamente correlata al contratto del cui affidamento si tratta, possa, nell'esercitare la delicatissima funzione di giudice della gara, agire non in condizione di effettiva imparzialità e di terzietà rispetto agli operatori economici in competizione tra di loro.
- il Comune di Castellaneta è stato già soccombente in altro contenzioso per le medesime ragioni.
- al fine di evitare l'alea del giudizio, la Commissione ha ritenuto opportuno rimettere gli atti al RUP al fine di procedere alla revoca della gara *de qua* in quanto chiaramente inficiata da vizi che non possono essere sanati *ex post*, pena la violazione della segretezza delle offerte

- la Commissione, infatti, ha già proceduto sia all'esame della documentazione amministrativa che dell'offerta economica per cui un'eventuale riesame da parte di altro organo determinerebbe la sicura lesione della *par condicio* tra le ditte partecipanti.

Ritenuto che:

- il potere della Pubblica Amministrazione di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara, soprattutto se ancora nella fase endoprocedimentale dell'aggiudicazione provvisoria, è sempre esercitabile.

Considerato che

- nei contratti di appalto la Pubblica Amministrazione aggiudicatrice non è obbligata a stipulare il contratto con l'impresa aggiudicataria ed essa ben può rimuovere gli effetti dell'atto di aggiudicazione provvisoria (ed anche quello di aggiudicazione definitiva) purché la conseguente azione amministrativa sia condotta con i necessari crismi della legittimità.
- l'aggiudicazione provvisoria, anche se individua un potenziale aggiudicatario definitivo della gara, è un atto ancora ad effetti instabili, del tutto interinali, e determina solo la nascita di una mera aspettativa, con la conseguenza che è sempre possibile per l'amministrazione procedere in autotutela.

Verificato che

- nessun pregiudizio può pertanto derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

Ritenuto che

- risulta opportuno dare comunicazione della revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto alle ditte che hanno presentato offerta,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) Di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, della determinazione n. 115 del 30.05.2017 e di tutti gli allegati che compongono la *lex specialis* concernente la procedura di gara aperta relativa all'affidamento in gestione del "CANILE COMUNALE SANITARIO-RIFUGIO" SITO IN AGRO DI CASTELLANETA-Località "Bolzanello" (CIG 70399205C3), nonché di tutti i successi atti, determinazioni e verbali di gara inerenti la procedura in questione;
- 2) di dare comunicazione della disposta revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto in oggetto alle ditte che hanno presentato offerta;
- 3) di rinviare, a successiva determinazione, l'indizione della nuova gara d'appalto mediante procedura aperta;
- 4) di dare atto che la presente determinazione:
 - va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale per il tramite del segretario comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo ente;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Pasquale Dalò

Timbro

L'Istruttore del Provvedimento
sig.ra Teresa Pepe

nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li

20 SET. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziari
Dr.ssa Francesca Capiulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li,

Il Capo Area IV
Arch. Pasquale Dalò